

Rep. n. 80/2022

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DI TERRE DI PIANURA E IL COMUNE DI BUDRIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO TELEMATICO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, NONCHÉ DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI FORESTAZIONE

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 11 (undici) del mese di gennaio con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'**Unione di Comuni Terre di Pianura**, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore Monia Giovannini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in forza alla deliberazione consiliare n. 26/2021 esecutiva ai sensi di legge;

E

il **Comune di Budrio**, rappresentato dal Sindaco Maurizio Mazzanti, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in forza della deliberazione consiliare n. 112/2021 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32, D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata Unione di Comuni Terre di Pianura, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello Statuto;
- entrambi gli enti possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 30, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 prevede che *"Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,*

ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";

- l'art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono attribuire all'Unione individua quella relativa alla gestione delle funzioni attinenti allo sviluppo economico;

- l'art. 6 dello Statuto dell'Unione inoltre, al comma 3, prevede che l'attribuzione delle competenze all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere quanto espressamente riportato nell'art. 30 del Tuel:

- i fini, specificando il contenuto della funzione o del servizio conferito;

- la durata;

- le forme di consultazione degli enti contraenti;

- i loro rapporti finanziari;

- i reciproci obblighi e garanzie, con l'indicazione degli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali e la modalità di recesso;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2016 il Comune di Budrio ha approvato la Convenzione tra l'Unione Terre di Pianura e il Comune di Budrio per il conferimento della funzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), per le attività produttive e di prestazione di servizi, nonché delle funzioni in materia di forestazione, sottoscrivendo la Convenzione relativa con repertorio n. 46 del 18/03/2016;

- con Delibera del Consiglio comunale n. 75/2020 il Comune di Budrio ha espresso la volontà di recedere dall'Unione dei Comuni di Terre di Pianura dal 01/01/2021, ma di restare convenzionato per l'anno 2021 con una serie di convenzioni, fra cui anche quella relativa al S.U.A.P.;

- con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 27/2020 l'Unione dei Comuni Terre di Pianura ha preso atto della volontà del Comune di Budrio di recedere dall'Unione dal 01/01/2021, ma di restare convenzionato per l'anno 2021 con una serie di convenzioni, fra cui anche quella relativa al S.U.A.P.;

- con Delibera del Consiglio comunale n. 71/2021 il Comune di Budrio ha espresso la volontà di stipulare con l'Unione Terre di Pianura la presente convenzione per l'affidamento della funzione dello S.U.A.P. comprensiva delle attività produttive e di prestazione di servizi, nonché delle funzioni in materia di forestazione,

TUTTO CIO' PREMESSO,

tra gli enti sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1.1 La presente convenzione disciplina l'affidamento all'Unione dei Comuni Terre di Pianura, per brevità chiamata Unione, delle funzioni economico – produttive del Comune di Budrio mediante la costituzione di un servizio unitario ed in particolare:

- Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.)
- Attività produttive e di prestazione di servizi;
- Materia di forestazione.

1.2 Implementazione del servizio Sportello Unico Attività Produttive

All'Unione è affidata la funzione inerente lo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) come di seguito specificato.

L'Unione si impegna a svolgere una serie di attività riconducibili alle seguenti fasi operative:

- a) gestione organizzativa del servizio;
- b) rilascio del provvedimento autorizzatorio unico;
- c) valorizzazione delle attività economiche del territorio anche mediante azioni di marketing;

Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità di tutti i procedimenti di competenza attribuiti dalla Legge, dai regolamenti e da altre disposizioni, e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ordine ai seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione alle modifiche (ampliamento, ristrutturazione, ecc) di impianto produttivo;
- b) autorizzazione alla realizzazione di nuovo impianto produttivo.

Nell'ambito della gestione del servizio lo S.U.A.P. è titolare della regolamentazione dei procedimenti.

Lo S.U.A.P., nell'ambito del procedimento unico, è titolare dell'emissione/acquisizione degli atti autorizzativi collegati all'attività edilizia.

Il Comune di Budrio resta titolare dell'istruttoria/parere/provvedimento urbanistico - edilizio da rilasciarsi nei termini del procedimento unico in relazione allo sviluppo del modello organizzativo dello S.U.A.P..

La riorganizzazione e lo sviluppo futuro, in ossequio ai dettati normativi vigenti, prevedono:

- l'attribuzione allo S.U.A.P. della titolarità dell'emissione dei provvedimenti finali edilizi (permesso di costruire) per le attività produttive di beni e servizi, comprese le strutture unitarie complesse che prevedono almeno una unità destinata ad attività produttiva di beni e servizi e comprese le strutture

“produttive”, con attività produttiva o di servizio ancora da destinare, spesso realizzate da imprese immobiliari.

- la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività edilizie relative ad attività produttive di beni e servizi. I diritti di segreteria inerenti a tali procedimenti sono di competenza dello S.U.A.P.. Inoltre l’Unione istituisce i diritti di segreteria del procedimento unico dello S.U.A.P..

Il Comune avrà la competenza e la responsabilità dell’espressione del parere edilizio e urbanistico, la redazione delle prescrizioni “edilizie” da riportare nell’atto unico finale, il calcolo degli oneri di urbanizzazione.

La richiesta del parere da parte dello S.U.A.P. avverrà con la medesima procedura oggi rivolta all’acquisizione del parere da parte delle altre pubbliche amministrazioni competenti (Arpa, Ausl, VV.FF., ecc.).

Tutti gli adempimenti relativi all’attività edilizia, che interessano la realizzazione e la gestione dell’immobile e l’esercizio dell’attività, saranno di competenza dello S.U.A.P..

Lo S.U.A.P., a conclusione del procedimento, redige l’atto finale (atto unico di cui al DPR 160/2010, integrato con il permesso di costruire), gestisce la consegna all’utente, verifica i pagamenti dovuti e le pubblicazioni necessarie e, infine, trasmette il fascicolo e gli atti edilizi al Comune che sarà competente alla tenuta dell’archivio.

1.3 Implementazione del servizio attività produttive e di prestazione di servizi

All’Unione sono affidate le funzioni individuate dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 per lo S.U.A.P. in materia di attività produttive e di prestazione di servizi, come di seguito specificate:

1. Le funzioni sono tutte quelle relative alla regolamentazione, pianificazione, autorizzazione, procedimenti di comunicazione e dichiarazione, relativi alle attività produttive in senso lato o, comunque, relative ad attività produttive e/ o di servizio gestite da soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali, quali pubbliche amministrazioni (ad esempio: attività socio-sanitarie) o enti no-profit (ad esempio: organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo, circoli privati), che le normative esistenti attribuiscono, o che le normative future attribuiranno, alla competenza del Comune.

La definizione che precede costituisce “criterio generale per l’attribuzione di competenze”, presenti e future, al servizio associato.

2. Saranno svolte le funzioni di coordinamento nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto 160/2010 diretti allo Sportello.

Lo Sportello potrà generare tutte le attività presenti e future contenute e generate attraverso la piattaforma telematica dedicata.

3. La gestione associata assicura inoltre l’esercizio di funzioni e servizi a carattere più generale:

- a. relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni e uffici comunali coinvolti nei procedimenti;
- b. informativo, per l'assistenza e l'orientamento all'utenza in genere;
- c. di coordinamento e armonizzazione dei servizi comunali, al fine di preservare le tipicità territoriali esistenti.

1.4 Disposizioni comuni

1. L'Unione si impegna a:

- organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione;
- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.

A tal fine l'Unione si impegna:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio S.U.A.P.;
- al costante aggiornamento e pubblicazione sul sito dell'Unione della modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;
- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;
- alla creazione di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo esercizio;
- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

2. Il Comune si impegna a rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione e a ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

Il Comune riconosce nel S.U.A.P. dell'Unione l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

3. L'ambito funzionale viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con eventuale adeguamento degli atti organizzativi del Comune (previo preventivo accordo fra le parti) a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 2 – Modalità di affidamento delle funzioni

1. L'affidamento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 6.
2. Da tale data l'Unione subentra al Comune nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto dell'affidamento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e condivisi con il Comune di Budrio.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale; le principali delibere con riflessi importanti da un punto di vista organizzativo e gestionale devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione del Comune di Budrio, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo del Comune le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali affidati.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività affidate dal Comune, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
6. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
7. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione. Con appositi atti organizzativi e regolamentari verranno disciplinati gli aspetti procedurali, di funzionalità, di trasparenza e pubblicizzazione dei ruoli del personale addetto, degli orari e delle modalità di contatto.

Art. 3 – Dotazione organica e trasferimento

1. Per consentire il normale funzionamento dell'ufficio convenzionato, il Comune di Budrio potrà valutare se mettere a disposizione i propri spazi assunzionali procedendo con eventuale comando del personale. L'Unione sarà l'ente "capofila" e il responsabile nominato da questa svolgerà la funzione di responsabile anche per il Comune di Budrio. Qualora si verificano problemi o qualora l'Unione adotti scelte che possano influire, direttamente o indirettamente, in modo sostanziale sulle modalità gestionali/ organizzative dell'ufficio, oggetto di convenzione, se ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune.

L'Unione si avvale, pertanto, di personale proprio ed eventualmente comandato eccezionalmente dal Comune, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, comma 5, del D.lgs. 267/2000.

2. L'eventuale trasferimento in comando all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di Budrio.

3. I competenti organi del Comune e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

4. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato vengono preventivamente definite in accordo con il Comuni di Budrio.

Art. 4 – Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione

1 - I costi di gestione e funzionamento dello S.U.A.P., derivanti dall'applicazione della presente convenzione, sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dal Comune di Budrio.

La deliberazione del Consiglio Comunale di Budrio n. 71 del 29/07/2021 riporta il criterio di riparto delle spese del servizio, utilizzato dall'Unione e comunicato con propria proposta di preventivo ritenuta congrua, per quantificare l'importo che il Comune dovrà versare all'Unione.

Per gli esercizi finanziari 2022-2024 l'importo che il Comune di Budrio dovrà stanziare è di € 34.369,87 per ciascun anno, calcolata imputando il 50% della spesa storica del personale dedicato, il 25% in base al numero delle aziende e il 25% in base al numero medio delle pratiche.

Tale importo è da considerare costante nel triennio, non ricalcolabile annualmente.

Come riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 71/2021 possono essere previste delle quote aggiuntive, da concordare preventivamente fra le parti, al fine di coprire costi straordinari, non prevedibili e non collegabili all'attività ordinaria, o necessarie per garantire il funzionamento dell'ufficio (es. spese legali non rientranti nella gestione ordinaria, spese per potenziamento servizi quali software, oneri straordinari di rilievo per compensi commissari esterni ecc).

Le entrate spettanti al Comune di Budrio (rimborsi spese, diritti di segreteria, ecc) saranno versate dall'Unione al Comune.

2. Eventuali trasferimenti statali, regionali o di altri organismi destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati al Comune conferente, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dal Comune conferente. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Il Comune verserà gli oneri di pertinenza nel rispetto di quanto e nei termini stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

Art. 5 – Sede

1. La sede del servizio è attualmente nel Comune di Granarolo dell'Emilia, ed è stabilita dall'Unione

2. IL Comune di Budrio deve essere in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.

3. L'Unione si impegna a garantire i requisiti minimi, secondo quanto previsto dal DPR n. 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue:

a) casella di PEC;

b) firma digitale;

c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente;

d) sistema di protocollazione informatica;

e) area riservata al S.U.A.P. all'interno del portale istituzionale.

ART. 6 – Decorrenza, durata e recesso della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, decorre dal 01/01/2022 e termina il 31/12/2024.

Il Comune di Budrio e L'Unione possono recedere dalla presente convenzione entro il mese di giugno di ogni anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, senza che ciò comporti l'addebito di penali o risarcimenti.

ART. 7 – Controlli, governance, impegni reciproci e garanzie

Il Comune e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione e si impegnano a mettere a disposizione tutte le informazioni e le documentazioni necessarie allo svolgimento delle attività descritte e a segnalare tempestivamente eventuali problemi che possano influire sul corretto funzionamento del servizio oggetto della convenzione, potendo anche, a tal fine, richiedere incontri ad hoc.

Gli obiettivi del servizio affidato saranno individuati dalla Giunta dell'Unione previo coinvolgimento del Comune di Budrio.

ART. 8 – Protezione dei dati personali

L'Unione è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, agendo con modalità conformi al Regolamento (Ue) 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. n.196/2003.

ART. 9 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra il Comune di Budrio e l'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 10 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 11 – Registrazione

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti norme in materia di imposta di registro. Le Amministrazioni sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

ART. 12 – Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda ai rispettivi Statuti, alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto approvato e sottoscritto

Per il Comune di Budrio
Il Sindaco Maurizio Mazzanti*

Per l'Unione dei Comuni Terre di Pianura
Il Presidente pro-tempore Monia Giovannini*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.